



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al Responsabile del Servizio finanziario

E p.c.

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di Brescia

Oggetto: Comune di Brescia - art. 16 comma 26 del D.L. 13/08/2011, n. 138 conv. nella L. n. 148/2011 - spese di rappresentanza anno 2020 - archiviazione con rilievo.

Nel comunicare la disposta archiviazione in riferimento al controllo in oggetto, si invita il Comune ad una stretta osservanza dei principi che regolano la materia, con particolare riferimento alla spesa per "pubblicazione di necrologi su quotidiani locali" di euro 650,50.

Come chiarito dalla deliberazione n. 374/2019/VSG di questa Sezione, *"... la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'**inerenza**, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'**ufficialità**, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati*



CORTE DEI CONTI

alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento”.

Con particolare riferimento alle spese per pubblicazione di necrologi, si rammenta, come già evidenziato nella deliberazione di questa Sezione Lombardia/200/2016/VSG, che *“le voci di spesa in discorso non sono inerenti alle finalità dell'ente locale, ma rappresentano un gesto di vicinanza dei colleghi (dipendenti o amministratori) per la perdita di una persona cara e, conseguentemente, non devono gravare sul bilancio dell'ente comunale. Diversa è l'ipotesi in cui il defunto aveva in essere – o, quantomeno, aveva avuto in precedenza - un rapporto diretto (a titolo onorifico o di servizio) con l'amministrazione locale in ragione del quale l'ente locale medesimo intende esprimere riconoscenza.”*

La Sezione si riserva di verificare quanto sopra nell'esame dei prossimi rendiconti.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il magistrato istruttore
Dott. Giuseppe Vella



CORTE DEI CONTI